

REGOLAMENTO (CEE) N. 3676/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2385/91, recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 detta segnatamente la definizione di produttore di carni ovine e/o caprine nonché quella di associazione di produttori; che la Commissione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 2385/91⁽⁴⁾, le modalità d'applicazione di tali definizioni, con particolare riferimento ai limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori, nonché alla transumanza nelle zone geografiche di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3493/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2385/91 dispone che le associazioni di produttori stabiliscano un criterio di ripartizione del gregge tra i soci e che, per le campagne successive, tale criterio debba essere modificato soltanto nel caso di un sostanziale mutamento della composizione dell'associazione; che la definizione della nozione di sostanziale mutamento può agevolare e rendere più uniforme l'applicazione delle disposizioni concernenti le associazioni di produttori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2385/91 stabilisce inoltre i casi in cui i soci di associazioni non possono beneficiare delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che è opportuno aggiungere a tali casi l'ipotesi delle associazioni costituite per beneficiare abusivamente delle disposizioni suddette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2385/91 fissa altresì i presupposti per il beneficio delle misure particolari per la transumanza; che, date le difficoltà dei relativi controlli, è opportuno specificare gli elementi che devono essere riportati nei relativi certificati;

considerando che da un esame complementare è emersa l'opportunità di completare l'elenco delle zone geografiche riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2385/91;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2385/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, qualora la natura dell'associazione non consenta di identificare i capi di proprietà dei singoli produttori, nello statuto o regolamento interno dell'associazione deve essere indicato un criterio di ripartizione del patrimonio ovino e/o caprino tra i produttori ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90. Il criterio di ripartizione deve corrispondere alla ripartizione degli attivi dell'associazione tra i soci produttori in caso di scioglimento della stessa e viene comunicato all'autorità competente. Il criterio di ripartizione non sarà modificato nel corso delle campagne successive, se non in caso di modifica sostanziale della composizione dell'associazione notificata all'autorità competente per la concessione del premio; tale modifica può derivare:

— dall'adesione di nuovi soci o dalla partenza di vecchi soci,

oppure

— dalla modifica pari o superiore al 10 % della ripartizione degli attivi dei soci dell'associazione, complessivamente.

Nella domanda annua di premio va indicato il numero di pecore attribuite a ciascun produttore in base al criterio suddetto.»

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 7. 8. 1991, pag. 15.